

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI



Comune di
Lama dei Peligni

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Sommario

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Regolamenti per singola entrata

Art. 3 Minimi riscuotibili

Art. 4 Ripetibilità delle spese di notifica

Art. 5 Interessi sulle entrate locali

Art. 6 Riscossione volontaria

Art. 7 Riscossione coattiva

Art. 8 Compensazione

Art. 9 Dilazione e sospensione del pagamento

Art. 10 Decadenza della dilazione del pagamento

Art. 11 Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 12 Rimborsi

Art. 13 Norme finali

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Lama dei Peligni (CH), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina le regole generali comuni applicabili a tutte le entrate tributarie dell'Ente e a quelle di natura patrimoniale relative al canone unico patrimoniale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i Decreti Legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere patrimoniale che tributario, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Regolamenti per singola entrata

1. Le regole relative alla gestione di ogni singola tipologia di entrata, patrimoniale e tributaria, possono essere disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art. 3 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti patrimoniali e tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
4. L'accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a euro 12,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità; il debito rimane comunque a carico del debitore e potrà essere recuperato con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di euro 12,00.

Art. 4 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 5 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 e dell'articolo 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali è stabilito in misura pari al 0,1% annuo da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
2. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 6 – Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune avviene nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art. 7 – Riscossione coattiva

1. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente o il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, procede all'avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. La riscossione forzata può essere alternativamente eseguita tramite:
 - a) Agenzia delle entrate – Riscossione
 - b) I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
3. Il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente o il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 8 – Compensazione

1. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima tipologia di entrata tributaria e secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune per il medesimo tributo o entrata patrimoniale, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
3. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso.
4. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, nel limite massimo di euro 1.000,00 purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
5. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. l'ammontare del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuto prima della compensazione;
 - c. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tipologia di tributo o entrata patrimoniale.
6. Qualora le somme a credito siano maggiori dell'importo del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
7. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
8. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.
9. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato accertamento esecutivo con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.
10. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

Art. 9 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile dell'entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi,

secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

2. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente che sarà definito di volta in volta con il contribuente.
3. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 6.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
5. In alternativa, il Comune può individuare altri requisiti, facendo anche riferimento alla durata massima della rateazione in settantadue rate, stabilendo valori minimi reddituali, patrimoniali ed economici, da attestare con l'Indicatore della situazione economica equivalente da parte del debitore.

Art. 10 – Decadenza della dilazione del pagamento

1. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza possibilità di nuova rateazione, ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Art. 11 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata e attestazione del Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente o il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo e previa verifica da parte del Responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il Responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva purché le suddette somme siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il Responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

Art. 12 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio, su richiesta del contribuente, dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

Art. 13 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, dal 1° gennaio 2024.